

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. *Seguito della discussione generale del disegno di legge presentato dal deputato Mancini e da altri per sospensione della soppressione dell'Università di Sassari — Discorsi dei deputati Macciò e Grimelli in favor della proposta — Discorso del ministro per la pubblica istruzione intorno alla medesima, e sue dichiarazioni favorevoli — Discorso del deputato Bonghi contro lo schema. — Presentazione di uno schema di legge del presidente del Consiglio per il riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e di Oneglia, e in una parte dei territori di Nizza e di Moriana — Presentazione di tre schemi di legge del ministro per le finanze per un prestito di 150 milioni; per concessione di terreno sugli spalti della cittadella per la costruzione di un edificio pel collegio degli artigianelli; per l'approvazione di un nuovo regolamento delle dogane e private. — Ripresa della discussione — Discorso del deputato Bertì in difesa del disegno di legge. — Osservazioni del deputato Sperino, e sua proposta di un articolo per sospensione a tempo — Voto motivato del deputato Susani — Il deputato Ferracciu domanda la chiusura della discussione, e la combattono i deputati Sineo ed Asproni — La chiusura è rigettata — Spiegazioni del deputato Bonghi — Discorso del relatore Mancini in difesa dello schema — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

VALVASSORI, questore, espone il seguente sunto di una petizione.

6709. Il sindaco, la Giunta municipale e vari abitanti di Brivio, comune della provincia di Como, circondario di Lecco, chiedono, in conformità della legge sull'ordinamento comunale e provinciale, che il giudice mandamentale risieda in quel comune stato destinato capoluogo di mandamento, e non già nel comune di Merate.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOSPENSIONE DELLA SOPPRESSIONE DELL' UNIVERSITÀ DI SASSARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge per la sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 al 181 della legge 15 novembre 1859, relative alla soppressione dell'Università di Sassari.

Secondo l'ordine della discussione la parola spetta al deputato Macciò.

MACCIÒ. L'onorevole deputato Quintino Sella, nel prendere ieri la parola intorno al progetto di legge, sul quale è chiamata l'attenzione della Camera, disse due cose, le quali, a parer mio, meritano particolare ricordanza.

Egli disse che la sospensione proposta di alcuni articoli della legge intorno alla pubblica istruzione equivale all'abrogazione parziale della legge medesima, o per lo meno ha l'aspetto di un'abrogazione mascherata.

Egli disse inoltre che, se la Camera accogliesse il progetto di legge che si discute, da questa accoglienza deriverebbe la

continuazione indefinita della vita dell'Università di Sassari, compatibilmente colla sua natura di cosa umana.

Se i concetti dell'onorevole Sella fossero veramente aggiustati, io, messo a parte il pregio degli argomenti adoperati da lui, non potrei ricusare a questi argomenti l'elogio dell'opportunità.

Ma tengo che il punto di veduta scelto dall'onorevole Sella per trattare la questione non sia il buono, e tengo che sia diverso da quello degli autori del progetto di legge e da quello della Commissione che ne ha proposto l'accoglimento.

L'abrogazione e la sospensione d'una legge sono cose essenzialmente diverse.

L'abrogazione distrugge la legge tanto virtualmente, quanto in atto; l'abrogazione ha un carattere definitivo, duraturo, e, per così dire, perpetuo; l'abrogazione attende dopo di sé o il silenzio del legislatore, ovvero una legge nuova intorno a quel subbietto su cui disponeva la legge abrogata.

La sospensione, all'incontro, toglie sì l'efficacia attuale alla legge o ad una delle sue disposizioni, ma non toglie l'efficacia virtuale: la sospensione è per natura propria temporanea; e aspetta dopo di sé o una dichiarazione che la faccia cessare, ovvero una legge nuova.

Il silenzio assoluto del legislatore non è ammissibile che possa succedere ad un decreto sospensivo e durare lungamente.

La diversità degli effetti dell'abrogazione e della sospensione è tanta, che pare quasi palpabile. Ricordiamoci per un momento della deliberazione di questa Camera intorno alla attuazione di alcuni Codici in Lombardia e nell'Emilia. Quei Codici, in ordine a decreti pronunciati da legittima autorità, dovevano andare in vigore: la Camera ordinò la sospensione dell'attuazione di quei Codici. Si dirà forse che per virtù di siffatta deliberazione i Codici sono stati abrogati? No certamente.

Ho detto e ripeto che i concetti dell'onorevole Sella non